



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7704/2016 del 31/08/2016

Prot. n.194869/2016 del 31/08/2016
Fasc.9.3 / 2014 / 62

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia all'impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini N. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo N. 15

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle*

unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Visti:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta della Provincia di Milano n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “ *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “ *Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003)*”;

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: *“Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*
 - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*
 - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*
 - c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*
 - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.”;*
- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: *“Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;*

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto “Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche”.

Preso atto che l'Impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini n. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo n. 15 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, nonché per impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 14/11/2013 (prot. 275259) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Dato atto che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c., già iscritta al Registro dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI1168 dal 25.02.2003, ha:

- presentato, tramite il S.U.A.P. di Milano, in data 14.11.2013 (prot. prov.le n. 275259) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 finalizzata al rinnovo, con varianti, della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti;
- trasmesso, in data 3.03.2014 (prot. prov.le n. 48337), documentazione integrativa;

Evidenziato che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c., per l'insediamento di Milano - F. Massimo n. 15, ha la disponibilità dell'area attraverso occupazione di fatto regolarmente indennizzata. Tale area è di proprietà del Comune di Milano;

Fatto rilevare che l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa Se.re.ca. S.n.c., nel quale viene svolta attività di gestione rifiuti, è individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Milano in ambito di Trasformazione Urbana (A.T.U. n. 15 Porto di Mare). L'area risulta altresì inserita in ambito "beni paesaggistici" del d.lgs. 42/2004 "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale" art. 136.1.c. Sulle aree dell'A.T.U. 15 – Porto di Mare il P.G.T. prevede trasformazioni urbanistiche aventi rilevanza strategica a livello urbano. Con nota del 15.12.2014 (prot. prov.le n. 255818) il Comune di Milano ha confermato la disponibilità a concedere l'autorizzazione relativa all'attività fino al 31.12.2015.

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido titolo di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto presente che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. con la documentazione trasmessa in data 3/03/2014 (prot. prov.le n. 48337) ha presentato l'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*";

Dato atto che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. in data 3.03.2014 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 236.986,67.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 8.751 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 154.560,16.= (*)
Recupero [R5] di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 82.426,51.=
Totale	€ 236.986,67.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi e le tempistiche stabilite dal d.m. 350/98;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 19/02/2015 prot. n. CMMI n. 41467 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. CMMI n.41412 del 19/02/2015, unito all'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- con nota datata 25/08/2015 prot.CMMI n.213962 il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. n. 213958 del 25/08/2015, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- con nota datata 8/08/2016 prot. ATO n.11451, pervenuta in data 09/08/2016 con protocollo n.180015, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. ATO n.11445 del 8/08/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.

- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n.

283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune di Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per operazioni di gestione rifiuti, ex art. 216 del d.lgs. 152/2006, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia all'Impresa SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA - P.IVA 11743160159 con sede legale nel comune di Milano in via Giovanni Montemartini N. 6 e insediamento nel comune di Milano in via Fabio Massimo N. 15, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico Prot. CMMI n.41412 del 19/02/2015, unito all'elaborato grafico "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*", Allegato Tecnico Prot. n. 213958 del 25/08/2015 e Allegato Tecnico Prot. ATO n. 11445 del 8/08/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonchè alle condizioni in premessa indicate e a quelle di seguito riportate:

- 1) l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. con sede legale in Milano (MI) - Via G. Montemartini n. 6 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Milano (MI) - Via F. Massimo n. 15, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI01168 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti, fermo restando che dovrà dimostrare la disponibilità dell'area;
- 2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "*Planimetria aree di recupero e di messa in riserva e sistema smaltimento acque – datata febbraio 2014*" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 3) la garanzia finanziaria che l'Impresa Se.re.ca. S.n.c. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 236.986,67=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 8.751 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 154.560,16.= (*)
Recupero [R5] di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 82.426,51.=
Totale	€ 236.986,67.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- 7) sessanta (60) giorni prima della scadenza del titolo di disponibilità dell'area (31.12.2015), l'Impresa dovrà trasmettere nuova attestazione relativa alla disponibilità dell'area pena la decadenza automatica alla suddetta data del presente provvedimento autorizzativo;
- 8) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 9) l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del d.lgs 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 10) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs.

152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

- 11) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- 12) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;
- 13) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia -Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sia direttamente sia per il tramite di MM S.p.A..

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo

finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini